



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA

Sezione lavoro

Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno , all'udienza del **22/05/2024**, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. **1241 / 2023** RCL promossa con ricorso depositato il **02/08/2023**

da

(C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti CAPURRO FILIPPO, CAPURRO MANUEL ALAN; BERETTA ANGELO; CAPELLA ALESSIA;

Contro

(C.F.), contumace

Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 2.8.2023 il dott. ha convenuto in giudizio la srl esponendo: di avere operato nell'ambito del Gruppo per oltre quarant'anni ed in particolare presso la convenuta dal 01/10/1975 fino al 31/12/2020 con la qualifica di Dirigente, e le mansioni di Direttore Generale; di avere ricoperto la carica di Amministratore Delegato della Società; che l'assetto retributivo contrattualmente previsto tra il ricorrente e la convenuta, prevedeva tra l'altro la partecipazione del dott. ad un "Long Term Incentive Grant"; che tale impegno della convenuta era sempre stato puntualmente





adempito nel corso del rapporto mediante assegnazione di azioni da parte della capogruppo Inc. ; che il rapporto di lavoro era cessato consensualmente; di avere collaborato al passaggio di consegne al nuovo Amministratore Delegato; che al ricorrente veniva assegnata l'ultima tranche di azioni; che i rapporti con la ex datrice di lavoro e la capogruppo si erano guastati dopo che il ricorrente aveva iniziato un rapporto di consulenza con la società la società S.r.l., società "lato sensu" in concorrenza con la convenuta; che tra la fine di marzo del 2021 e la fine del dicembre 2022 il conto deposito dei titoli del ricorrente, tenuto presso l'istituto di brokeraggio statunitense , veniva regolarmente accresciuto dei dividendi maturati su tutte le azioni concesse nel corso degli anni in esecuzione del contratto di lavoro subordinato tra e il ricorrente quale parte della sua retribuzione; che nel menzionato periodo di tempo il ricorrente, pur monitorando regolarmente il suo conto, non operò sul suo conto né vendite né prelievi di alcun Fpo; che alla fine dell'anno 2022 il dott. decideva di smobilizzare una parte della sua partecipazione, riscontrando l'impossibilità di operare sul suddetto conto che risultava bloccato; che a seguito di un'indagine della US Security Exchange Commission (SEC) (agenzia del Governo statunitense che svolge tra le altre funzioni attività di vigilanza sugli istituti di brokeraggio quali emergeva, per stessa ammissione di che erano state apposte restrizioni sulle suddette azioni richieste dal legale interno di e che a seguito di discussioni tra e tali restrizioni erano state rimosse con effetto dal 21/02/2023; che 395 azioni accreditate nel 2021 sul conto di deposito erano state successivamente rimosse da tale conto di deposito in data 13/02/2023 sulla base di istruzioni provenienti da





Ciò premesso, il ricorrente formulava le conclusioni di seguito riportate

Voglia il Giudice Unico del Tribunale di Verona in funzione di Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria istanza

NEL MERITO In via principale

1. Accertare l'inadempimento contrattuale descritto in a_.

2. Condannare S.r.l. all'adempimento in forma specifica dell'obbligazione e quindi di effettuare il deposito sul conto Ftoli indicato dal ricorrente, di 395 azioni procurandosi tali titoli o provocando l'adempimento del terzo Inc. o chi ritenuto di giustizia.

3. Condannare la S.r.l. all'adempimento delle obbligazioni tributarie senza oneri del ricorrente per le ragioni esposte.

In via subordinata e salvo gravame

In subordine alla conclusione di cui al punto 2 e salve le conclusioni di cui ai punti 1 e 3.

4. Condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente un importo corrispondente al valore uguale di n. 395 azioni omento moltiplicando il numero delle azioni per il corso dell'azione il giorno del pagamento, aumentato dei costi e delle commissioni di acquisto e di conversione Euro/Dollari statunitensi e dei dividendi su di esse maturate e non percepiti a causa della sorazione avvenuta il 13/02/2023 e fino al pagamento.

In via ulteriormente subordinata e salvo gravame

In subordine alla conclusione di cui al punto 2 e 4 e slave le conclusioni di cui ai punF 1 e 3.

5. Condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente un importo corrispondente al valore alla data del deposito del ricorso (31/07/2023) di n. 395 azioni pari a è pari a \$ 104.011,40 da convertirsi in Euro, oltre interessi e rivalutazione, aumentato dei costi e delle commissioni di acquisto e di





conversione Euro/Dollari statunitensi e dei dividendi su di esse maturate e non percepiti a causa della sottrazione avvenuta il 13/02/2023 e fino al pagamento.

In ogni caso

6. Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre al rimborso del contributo unificato.

La società convenuta nonostante la rituale e tempestiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non si costituiva in giudizio e pertanto veniva dichiarata contumace.

Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione in atti, fissava l'udienza di discussione in collegamento remoto e all'esito pronunciava sentenza mediante lettura e deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione

Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.

1. Il ricorrente ha dimostrato l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro con la convenuta mediante la produzione del contratto di lavoro (doc. 3) avente decorrenza dal 7.8.2017 al 28.2.2021 e risoluzione consensuale anticipata al 31.12.2020 (doc. 6).
2. L'art. 4 del contratto di lavoro prevede che "lei avrà diritto a partecipare al Piano di incentivazione Long Term adottato di volta in volta dalla Società".
3. La natura retributiva dell'incentivazione è dimostrata dall'inserimento della clausola nella sezione del contratto lavoro, che contiene la disciplina relativa alla "retribuzione". Il ricorrente ha inoltre prodotto come doc 5.1 gli "Statement of Total Compensation" redatti dalla





convenuta, dai quali emerge la corresponsione del Long Term Incentive e il cedolino di marzo 2019 (doc. 5.2) da cui risulta che l'assegnazione delle azioni secondo il programma di incentivo veniva assoggettata a ritenuta fiscale da parte del datore di lavoro come sostituto di imposta

4. L'accredito delle azioni avveniva da parte della società capogruppo su un conto titoli presso la società di Brokeraggio (doc. 18)
5. Il ricorrente lamenta che 395 azioni sono state rimosse dal conto titoli. La ha confermato alla SEC, che aveva chiesto chiarimenti (doc. 23) che tale rimozione è stata fatta sulla base di istruzioni provenienti da
6. La parte ricorrente ha dimostrato quindi che l'attribuzione delle azioni faceva parte del trattamento retributivo complessivo concordato con
7. L'adempimento dell'obbligazione avveniva pertanto mediante l'adempimento da parte di soggetto terzo (La inseriva in busta paga il valore corrispondente e lo assoggettava a ritenuta fiscale . Le 395 azioni sono rimaste sul conto titoli dal momento dell'accredito (inizio del 2019 sino al 13.2.2023, data in cui sono state sottratte)
8. Il ricorrente ha dimostrato pertanto il titolo dell'obbligazione e l'oggetto della prestazione dovuta mentre la è rimasta contumace e non ha dimostrato l'adempimento ovvero fatti estintivi o impeditivi del diritto vantato dal creditore
9. La fattispecie deve essere inquadrata correttamente, tra i vari istituti giuridici ipotizzati dalla parte ricorrente nella delegazione di





pagamento. Infatti l'assegnazione delle azioni da parte di un terzo aveva la funzione di adempiere ad una obbligazione di natura retributiva assunta in proprio dalla società datrice di lavoro nei confronti del dipendente,

10. Deve pertanto essere accolta la domanda di adempimento in forma specifica svolta in via principale e la convenuta deve essere condannata a depositare sul conto titoli indicato dal ricorrente n. 395 azioni procurandosi tali titoli, ed a provvedere ai corrispondenti obblighi tributari

11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto della natura della causa (scaglione 52.000 – 260.000) e della mancanza di una attività istruttoria in senso stretto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata

- 1) In accoglimento del ricorso condanna la società convenuta ad accreditare sul conto titoli indicato dal ricorrente n. 395 azioni ed all'adempimento delle obbligazioni tributarie senza oneri per il ricorrente;
- 2) Condanna la società convenuta a rifondere le spese di lite che liquida in 6.000 per compensi ed € 379,50 per contributo unificato oltre Iva Cpa e rimb.forf. 15%

Verona, 22.5.2024

IL GIUDICE

Antonio Gesumunno

